



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Sezione civile

Il Giudice delegato alla procedura di soluzione della crisi sa sovraindebitamento, dott.ssa Federica Colantonio,

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano del consumatore proposto da XXXXXX, nato a xxxxxxxx e ivi residente alla via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palucci;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C. Dott. Giuseppe Labricciosa;

visti i verbali di udienza del 14/01/2021 e del 09/02/2021;

considerato che nessun creditore si è costituito o ha proposto opposizione;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/02/2021;

OSSERVA

Il Sig. XXXXX ricorre al Tribunale ai sensi dell'articolo 12 *bis* e ss della legge n. 3 del 2012;

a) Sulla situazione di "sovraindebitamento" di cui all'art. 6 comma 2 della citata legge.

L'istante versa in situazione di sovraindebitamento, in relazione ad obbligazioni derivanti precipuamente da prestiti personali, cessione del quinto e carte di credito, posto che non dispone di un patrimonio ad oggi prontamente liquidabile (quota di ½ di un appartamento) ed il reddito da pensione è destinato, per la maggior parte, al sostentamento suo e della coniuge casalinga.

b) Sui requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 della citata legge.

1. - L'istante, pensionato, rispetta i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali;

2. - non ha fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso;

3. - non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012;

c) Sulla completezza della documentazione prodotta:

1. - Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012. Infatti il ricorrente ha corredato il ricorso di: elenco dei creditori con indicazione delle



somme dovute, elenco dei beni con indicazione che non sono stati compiuti atti dispositivi su di essi negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, unitamente a stato di famiglia, il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Giuseppe Labricciosa ed accompagnato dalla relazione particolareggiata dello stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.

d) Nel merito ai sensi degli articoli 7, 8, 9 L. 3/2012:

L'istante, xxxxxxxx, ha rappresentato la sussistenza, al novembre 2020, di un'esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 116.551,04 così distinta per ogni singolo creditore:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo	Categoria credito
Cessione del quinto Chirografaria	1 - BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS-BANCO POSTA	40.250,00	Chirografario
Mutuo chirografario	2 - AGOS DUCATO	17.721,38	Chirografario
Apertura di credito in c/c	3 - BANCA INTESA SANPAOLO	9.406,32	Chirografario
Tributi	6 - ADRIATICA RISORSE SPA COMUNE DI PESCARA	741,00	Privilegiato
Tributi	5 - REGIONE ABRUZZO BOLLI AUTO	461,64	Privilegiato
Tributi	4 - SO.G.E.T SPA REGIONE ABRUZZO	861,71	Privilegiato
Carta di credito	7 - IFIS NPL SPA	2.308,69	Chirografario
Carta di credito	8 - IFIS NPL SPA	6.334,34	Chirografario
Carta di credito	9 - IFIS NPL SPA	6.307,16	Chirografario
Carta di credito	10 - IFIS NPL SPA	6.173,98	Chirografario
Mutuo chirografario	11 - IFIS NPL SPA	22.088,05	Chirografario
Carta di credito	12 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	2.461,00	Chirografario
Crediti in Prededuzione Pignoramento presso terzi	13 - Studio Legale Associato Lanza-Giaratana	1.465,77	Privilegiato

All'udienza del 14/01/2021 il dott. Labricciosa, Gestore della Crisi, ha riferito di aver effettuato le comunicazioni agli uffici fiscali e ai creditori, tutte andate a buon fine, e di aver ricevuto precisazioni del credito da parte di: Adriatica Risorse per € 1.317,00, Soget per € 681,02, Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiarito non esserci pendenze fiscali, Banca Intesa relativamente ad uno scoperto di conto corrente, ammontante ad € 10.541,47, costituito da un prestito e da un fido, Banca Ifis per € 4.683,11, in qualità di cessionaria del credito di Banca Intesa, Agos per € 21.363,23 e BNL Finance, relativamente alla cessione del quinto, per € 40.595,00 al 14/10/2020.

Quanto al credito precisato da Banca Intesa, il Gestore ha spiegato che parte dello stesso è stato ceduto a Banca Ifis, che infatti precisava un credito di € 4.683,11, e per tale ragione aveva richiesto delle delucidazioni a Banca Intesa che però non aveva ancora risposto. Quanto al credito vantato da Agos, il Gestore ha chiarito che al creditore erano stati assegnati € 2.541,51 tramite trattenuta sulla pensione e tale importo non risultava scomputato dall'importo precisato. Il Dott. Labricciosa ha



aggiunto che la Agos, per mezzo dello studio legale Lanza, aveva altresì contestato l'inclusione delle somme oggetto di pignoramento della pensione nel piano, ritenendo la prevalenza dell'assegnazione rispetto alla procedura di sovraindebitamento, mentre la BNL Finance, relativamente alla cessione del quinto, per € 40.595,00 al 14/10/2020, aveva eccepito l'assenza di meritevolezza in quanto il D'Alberto aveva proceduto alla rinegoziazione successivamente alla richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Il G.D., al fine di acquisire i chiarimenti richiesti dal Gestore a Banca Intesa, ha rinviato all'udienza del 09/02/2021.

All'udienza del 09/02/2021 il Dott. Labricciosa ha depositato l'originale cartaceo della relazione integrativa, contenente il ricalcolo del piano sulla base delle precisazione dei crediti pervenute e tenuto altresì conto delle somme già riscosse dai creditori per effetto dell'assegnazione e delle due trattenute già avute nei cedolini pensione del mese di Gennaio e Febbraio, nonchè una ipotesi subordinata, con allungamento della durata del piano, per il caso in cui il G.D. avesse ritenuto che il pignoramento presso terzi fosse prevalente sul piano e che quindi le somme assegnate non fossero falcidiabili.

Alla luce delle precisazione dei crediti pervenute e delle trattenute sui cedolini pensione l'esposizione debitoria del xxxxx può essere così sintetizzata:

Numero	Tipologia di debito	Creditore	Debito residuo
1	Cessione del quinto (Chirografaria)	BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS	€ 39.200,00 al 28/02/2021
2	Prestito personale (chirografario)	AGOS DUCATO	€ 18.255,94
3	Apertura di credito in c/c (chirografario)	BANCA INTESA SANPAOLO	€ 10.541,77
4	Tributi (privilegiato)	ADRIATICA RISORSE SPA COMUNE DI PESCARA	€ 1.317,00
5	Tributi (privilegiato)	REGIONE ABRUZZO BOLLI AUTO	€ 461,64
6	Tributi (privilegiato)	SO.G.E.T SPA REGIONE ABRUZZO	€ 681,02
7	Carta di credito 10038086855888 (chirografario)	IFIS NPL SPA -Cessionaria Banca Findomestic	€ 2.308,69
8	Carta di credito 10062116287588 (chirografario)	IFIS NPL SPA - cessionaria Banca Findomestic	€ 6.334,34
9	Carta di credito 10062119309041 (chirografario)	IFIS NPL SPA -Cessionaria Banca Findomestic	€ 6.307,16
10	Carta di credito 20169312946103 (chirografario)	IFIS NPL SPA-Cessionaria Banca Findomestic	€ 6.173,98
11	Prestito personale n° 20169312946112 (chirografario)	IFIS NPL SPA-Cessionaria Banca Findomestic	€ 22.088,05
12	Prestito personale contratto n°3313235	12 - Banca IFIS- Cessionaria Banca IntesaSanPaolo	€ 4.683,11



Con riferimento alla posizione debitoria nei confronti della banca Agos Ducato, il debito residuo è stato calcolato scomputando dal credito precisato dallo studio legale Lanza - Giarratana, pari ad € 21.363,23, le somme pignorate e assegnate, pari ad € 2.541,51, oltre alle trattenute per € 564,78 operate sui cedolini pensione del sig. xxxxxxx nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021 (a cui dovranno aggiungersi le ulteriori trattenute eventualmente effettuate).

Va chiarito che i crediti privilegiati riconducibili alle spese e compensi dello studio associato Lanza- Giarratana, per i quali la proposta originaria prevedeva l'estinzione entro 12 mesi, devono intendersi già coperti per effetto delle somme pignorate ed assegnate nella procedura esecutiva n. 431/2020 presso questo Tribunale.

1. - La proposta prevede la soddisfazione dei creditori, indicati nella relazione integrativa, nelle seguenti percentuali:

- soddisfazione integrale delle spese e dei crediti prededucibili pari a complessivi € 7.004,35 (per compenso dell'OCC e del legale), da ammortizzare negli ultimi mesi del 2020 sino al 2021;

- soddisfazione integrale dei crediti dei creditori privilegiati Adriatica Risorse, So.Get Spa, Regione Abruzzo (dipartimento Bolli auto), da estinguere in 8 rate;

- soddisfacimento al 25% dei creditori chirografari Banca BNL BancoPosta, Agos-Ducato, Banca Intesa SanPaolo, Findomestic, Banca IFIS, da estinguere in 60 rate.

2. - La proposta prevede di ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori nella misura prevista dalla pensione percepita (pari a € 2.866,05 lordi previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di Banca BNL Finance - Poste Italiane derivanti dalla cessione del quinto della pensione e del pignoramento dello stipendio di Agos Ducato), dedotte le spese necessarie per il fabbisogno familiare (indicate in € 1.617,00), mettendo a disposizione dei creditori una rata massima mensile pari ad € 630,50, garantendo allo stesso tempo la *par conditio creditorum*.

Si prevede invece di mantenere la titolarità (al 50%) del bene immobile costituito da alloggio di tipo popolare-economico, sito in Pescara, xxxxxxx, del valore complessivo di circa € 48.150,00, giusta perizia in atti, e della piena proprietà dell'autovettura Lancia Y, targata xxxxxx, anno d'immatricolazione 2001, di valore stimato pari a 0 (v. relazione particolareggiata).

La proposta in questa sede formulata è fondata su quota parte della pensione percepita, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di Banca BNL Finance - Poste Italiane derivanti dalla cessione del quinto della pensione e del pignoramento dello stipendio di Agos Ducato.

A tale riguardo si osserva che per effetto dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, avente valenza collettiva, dovranno cessare i prelievi dalla pensione derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale per i prelievi/pagamenti successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi



restando quelli già acquisiti dal creditore di cui si deve tener conto in sede di formazione del passivo.

La medesima valutazione va fatta anche per i prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto della pensione, la cui opponibilità agli altri creditori dovrà cedere rispetto all'apertura di una procedura concorsuale per i prelievi successivi alla pubblicazione del decreto, al fine di convertire il rispetto della *par condicio*, non avendo il credito "garantito" dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione natura privilegiata.

Le modifiche recentemente introdotte con la l. 176/2020 hanno, d'altra parte, ora espressamente previsto la possibilità di falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione nelle proposte di piano del consumatore, avallando quindi la prevalenza della procedura concorsuale e del principio del rispetto della *par condicio* rispetto alle iniziative individuali.

3. - L'attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata da un progressivo accumularsi dei debiti anche a causa dell'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere pregresse esposizioni debitorie, dal venir meno dell'apporto fornito dalla propria madre a seguito del decesso, da problemi di salute e dalla inesistenza di redditi idonei a consentire di fronteggiare le spese familiari e, contemporaneamente, erodere il monte debiti.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"*. La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *"il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di*



indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode"*.

Come già evidenziato dalle prime pronunce in materia, dalla riforma emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 *bis*. Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso in nuce l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano: si esclude cioè l'effetto preclusivo della colpa lieve, sicché l'omologa del piano potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore.

Nel caso di specie, dalla relazione dell'O.C.C., emerge che l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa in capo al debitore, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta.



In ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano. In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato per il prioritario soddisfacimento dei bisogni incoercibili della vita familiare e che occorra in questa sede valorizzare il principio della seconda *chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018). Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

In tal senso emergono profili di colpa in capo alla BNL Finance che, nel contestare un eccessivo ricorso al mercato del credito da parte del proponente, accusato finanche di omesse dichiarazioni sulla propria solvibilità, avrebbe contestualmente ammesso che la valutazione sul merito creditizio sia stata condotta in maniera non adeguata.



A ben vedere, in realtà, il contenuto della dichiarazione nel contratto di Finanziamento n. 582055 del giugno 2020, in atti, relativa agli impegni in corso, si risolve in una sorta di autodichiarazione sulla propria solvibilità da parte del debitore, che non deve esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.

Peraltro, il finanziamento in esame, come chiarito dall'O.C.C. e dall'istante, è solo una c.d. rinegoziazione del precedente finanziamento del 2016, e ciò testimonia il fatto che la finanziaria si sarebbe ben potuta avvedere della spirale debitoria in cui si trova il deducente (la trattenuta risulta, infatti, dal cedolino pensione).

Quest'ultima considerazione induce ad escludere che nella specie ricorra una ipotesi di malafede o frode, ancorchè la rinegoziazione della cessione sia stata effettuata successiva al deposito dell'istanza della nomina dell'O.C.C.

4. - Rispetto alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, il Dott. Labricciosa sottolinea come il debitore abbia sempre adempiuto con difficoltà al pagamento dei debiti con gli Istituti di credito.

5. - Da ultimo il professionista attesta la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria in ragione del presumibile valore di realizzo della quota dell'immobile (stimata in € 24.075, giusta perizia in atti) di cui il ricorrente è proprietario, in un mercato dove le quotazioni immobiliari risultano in costante decremento. Alla luce della relazione dell'O.C.C. deve infatti convenirsi che non vi sono comunque beni mobili o immobili "appetibili" da cui possa essere ricavata liquidità sufficiente ad un maggior soddisfacimento dei crediti.

6. - La proposta non prevede il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria pertanto la proposta appare in linea con quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 legge 3/2012.

7. - Orbene, la proposta, così come formulata, soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 l. 3/2012.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di pensionato, la sua situazione familiare e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello



stesso *ex art.* 13 L. 3/2012 con l'avvertimento che, in caso di inadempimento alle obbligazioni stabilite nel presente piano, l'eventuale risoluzione comporterà la reviviscenza della esposizione debitoria alla data della domanda senza più alcuna falcidia, al netto solo dei pagamenti già effettuati in esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 14 *bis* co. 2 lett. b).

p.q.m.

- omologa il piano del consumatore proposto da xxxxxx, nato a Pescara il xxxx e ivi residente alla via xxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palucci;
- attribuisce all'O.C.C. Dott. Giuseppe Labricciosa gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dal Dott. Giuseppe Labricciosa;
- dispone che siano sospesi i prelievi del quinto dello stipendio pendenti;
- dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'O.C.C., a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;
- dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga sul sito istituzionale del Tribunale di Pescara a cura dell'O.C.C. (con oscuramento di eventuali dati sensibili ai sensi della normativa sulla Privacy);
- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Pescara, 19 aprile 2021

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio

